

TI_GERICHTE 52.2006.68 vom 23. Juni 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-06-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.68

FR: TI_GERICHTE 52.2006.68 du 23 juin 2006

IT: TI_GERICHTE 52.2006.68 del 23 giugno 2006

Regeste

Revoca d'ammonimento della licenza di condurre. Il periodo di revoca non può essere frazionato. Il conducente sanzionato non può nemmeno scegliere a suo piacimento quando depositare documento

Erwägungen

E. 2

LALCStr, nonché 43 e 46 PAmM; il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmM); che nel caso di specie il ricorrente non contesta la revoca in quanto tale, né la sua durata, invero mite tenuto conto del genere di violazione di cui si è reso autore (circolazione in stato di ebbrezza non qualificata) e dei suoi numerosi precedenti; che l'insorgente, commerciante divorziato con un figlio in affidamento, si limita a domandare di poter depositare la licenza durante un periodo per lui favorevole dal profilo professionale (luglio-agosto); che la revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii); che la revoca limitata a periodi di comodo come postulata dal ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo determinato dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore durante i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b; STA del 4 luglio 2003 in re D.); che la legge, segnatamente l'art. 16a cpv. 2 LCStr per le infrazioni lievi, regola unicamente la durata minima della revoca della licenza di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura; che l'ordinamento giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una revoca d'ammonimento limitatamente al tempo libero o alle vacanze; nel contesto del diritto della circolazione stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid. 3c); che il Tribunale federale ha d'altronde stabilito che non spetta alle autorità di ricorso dare indicazioni sul modo in cui una revoca debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere scontata (STF 6A.35/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 3 in fine); che, stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto; tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 16a cpv. 2 LCStr; 10 LALCStr; 18, 28, 43, 46 e 60 PAmM; dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.